REGOLAMENTO (CE) N. 2695/95 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1995

che sostituisce in taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci i codici stabiliti in base alla nomenclatura della tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987 con quelli stabiliti in base alla nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2588/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune [3], abrogato dal regolamento (CEE) n. 2658/87, ha stabilito la nomenclatura della tariffa doganale comune in base alla convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, in base al regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [4], abrogato dal regolamento (CEE) n. 2658/87, vari regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura della tariffa doganale comune sono stati adottati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura di merci denominate « nomenclatura combinata », che soddisfa ad un tempo le esigenze della tariffa doganale comune e quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità, basata sulla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, che sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87, i codici e le descrizioni delle merci stabiliti in base alla nomenclatura combinata si sostituiscono a quelli stabiliti in base alla nomenclatura della tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, e gli atti comunitari che riprendono la nomenclatura tariffaria sono modificati dalla Commissione;

considerando che occorre modificare di conseguenza quei regolamenti, fra quelli sopracitati, che mantengono un interesse concreto e la cui trasposizione non comporta alcuna modifica sostanziale, completando così una prima serie di regolamenti che è già stata adottata dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 646/89 [5], (CEE) n. 2723/90 [6] e (CEE) n. 2080/91 [7],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei regolamenti indicati nella colonna 1 dell'allegato, relativi alle merci descritte nella colonna 2, i codici della nomanclatura della tariffa doganale comune figuranti nella colonna 3 sono sostituiti dai codici della nomenclatura combinata che figurano nella colonna 4.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 264 del 7. 11. 1995, pag. 4.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 71 del 15. 3. 1989, pag. 20.
(6) GU n. L 261 del 25. 9. 1990, pag. 24.
(7) GU n. L 193 del 17. 7. 1991, pag. 6.

ALLEGATO

Regolamenti (CEE) n.	Descrizione della merce	Voce della tariffa doganale comune	Codice NC
(1)	(2)	(3)	(4)
3541/85 (1)	Le miscele di torba (contenenti almeno il 75 %, in peso, di torba) e di altre sostanze quali calce, sabbia, terriccio di foglie decomposte, marna, stallatico e altri fertilizzanti (in piccola quantità), aventi un tenore totale in potassio (espresso in K_2O), azoto fosforo (espresso in P_2O_5) non superiore al 3 % in peso	27.03 A	2703 00 00
2053/83 (2)	L'estratto di paprika che presenta le caratteristiche seguenti : — aspetto : liquido molto viscoso, rosso cupo, di notevole potere colorante, — odore e gusto : aromatico, sensibilmente paragonabile alla paprika, non piccante, — ceneri : 0,49 % in peso, — oli essenziali : 0,15 ml/100g, — capsaicina : non rilevabile, — glucosio : 0,01 % in peso, — saccarosio : non rilevabile, — trigliceridi : test positivo, — capsantina : circa 2,2 g/kg [± 60 000 unità di colore « EOA » (« Essential Oil Association »)]	32.04 A IV	3203 00 19
3402/82 (3)	La preparazione di base per gomma da masticare, che si presenta sotto forma di bastoni cilindrici e composta di circa 34 % in peso di gomma butile, 15 % in peso di polietilene, 13 % in peso di poli (acetato di vinile), 28 % in peso di resina vegetale e 10 % in peso di carbonato di calcio	38.19 X	3823 90 98
3149/81 (4)	Il prodotto costituito da D-glucitolo (sorbite) addizionato di 1,1-diossido, di 1,2-benzisotiazol-3-one (saccarina) in proporzione dell'uno per mille	38.19 T	2106 90 92

(1) GU n. L 338 del 17. 12. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 202 del 26. 7. 1983, pag. 5.
(3) GU n. L 357 del 18. 12. 1982, pag. 16.
(4) GU n. L 314 del 4. 11. 1981, pag. 5.